



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 719 c.p.c.

Termine per l'impugnazione

Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 febbraio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Quarto — Dei procedimenti speciali
Titolo	II — Dei procedimenti in camera di consiglio
Capo	II — Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 16 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-719-termini-per-l-impugnazione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it